



Fortitudo 1875

Schio



STATUTO

GINNASTICA FORTITUDO 1875
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCHIO



SOMMARIO

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE	pag. 3
Art. 2 – FINALITA'	pag. 3
Art. 3 – DURATA	pag. 3
Art. 4 – SOCI	pag. 4
Art. 5 – PATRIMONIO E ANNO SOCIALE	pag. 4
Art. 6 – QUOTE SOCIALI	pag. 5
Art. 7 – ORGANI SOCIALI	pag. 5
Art. 8 – ASSEMBLEE	pag. 5
Art. 9 – PRESIDENTE	pag. 6
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 6
Art. 11 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 7
Art. 12 – SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 7
Art. 13 – DECADENZA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 8
Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO	pag. 8
Art. 15 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI	pag. 8
Art. 16 – INCOMPATIBILITA'	pag. 8
Art. 17 – CONTROVERSIE	pag. 9
Art. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	pag. 9
Art. 19 – NORME TRANSITORIE	pag. 9

PREMESSA

L'Associazione Ginnastica Fortitudo 1875 è stata fondata a Schio nell'ottobre 1875 ed insignita della Stella d'Oro al merito sportivo con decreto della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 31 del 20/06/1974.

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

La Fortitudo 1875 assume la denominazione GINNASTICA FORTITUDO 1875 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ed ha sede in SCHIO VIA CAMPAGNOLA, PRESSO IL PALASPORT.-

ART. 2 – FINALITA'

- 1) L'Associazione è apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è **fatto espresso divieto di distribuire**, anche in modo indiretto fra gli associati, **utili o** avanzi di gestione, **ovvero** fondi **sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o** riserve o **altre poste di Capitale netto. Tale divieto non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.**
- 2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ha per finalità lo sviluppo e l'incremento delle attività sportive promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:
 - a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
 - b) l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
 - c) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati e rivolta alla educazione morale e fisica della gioventù;
 - d) riconoscere e valorizzare l'opera dei propri soci ed associati che assolvono con benemerenzza agli scopi sociali.-
- 3) L'Associazione, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento della politica sportiva potrà istituire attività alternative e/o complementari, nonché ampliare i servizi atti ad un maggior associazionismo sempre finalizzati allo scopo sociale.
- 4) L'Associazione, che accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.) della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
- 5) I colori sociali sono: Bandiera a due bande verticali rossa e gialla, con al centro lo stemma del Comune di Schio.

ART. 3 – DURATA

Permanendo gli scopi sociali la durata dell'Associazione è illimitata.-

ART. 4 – SOCI

L'Associazione è composta da Soci:

- a) **BENEMERITI**
- b) **EFFETTIVI**
- c) **SOSTENITORI**

- d) **AGGREGATI**
- e) **ASSOCIATI**

I Soci **BENEMERITI** sono coloro che per opere compiute, donazioni, cariche ricoperte in seno all'Associazione, risultati sportivi acquisiti ne hanno dato un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, per proposta del Consiglio Direttivo con conferimento della Tessera d'Onore.

I Soci **EFFETTIVI** sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza alla Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta e sottoscritta su apposito modulo e controfirmata come presentazione da due Soci effettivi.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Tuttavia la domanda può essere ripresentata dopo almeno un anno. I Soci effettivi hanno diritto di voto.

I Soci **SOSTENITORI** sono coloro che, oltre alla normale quota associativa, versano e si impegnano a versare in via continuativa per almeno 5 anni un contributo economico supplementare. Tale qualifica viene riconosciuta con decisione del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

I Soci **AGGREGATI** sono coloro che usufruiscono dei servizi dell'Associazione senza alcun diritto di voto.

I Soci **ASSOCIATI** sono coloro che, in possesso della tessera federale per l'Associazione, svolgono attività agonistica in veste di atleti, istruttori, giudici ed altri ruoli.

Non hanno diritto di voto.

Gli atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate, in materia, dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio Aggregato o Associato atleta è di 18 anni.

Possono comunque essere ammessi, a seguito di domanda di iscrizione contenente il benestare del genitore esercente la patria potestà, anche i minori secondi quanto stabilito dal regolamento della Società.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

I Soci cessano di appartenenza all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie **o decesso**;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I Soci dimissionari per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate e a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo della Associazione. Contro la delibera di radiazione è ammesso il ricorso al giurì d'onore entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può più essere riproposto.

ART. 5 – PATRIMONIO E ANNO SOCIALE

- 1) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
 - c) da ogni altra entrata, **anche di natura commerciale**, che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

- 2) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Gli eventuali utili **della gestione, anche commerciale**, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività **istituzionale dell'Associazione**. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei **Soci** effettivi nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea generale ordinaria.

ART. 6 – QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Giuri d'onore.

ART. 8 – ASSEMBLEE

- 1) L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio ovvero entro 180 giorni a seguito di particolari esigenze.
- 3) Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci Effettivi e Sostenitori in regola con gli obblighi associativi. Sono altresì invitati alle Assemblee, con il solo diritto di parola, i Soci Benemeriti, che avranno diritto di voto se sono anche Soci Effettivi.
- 4) Ogni Socio Effettivo può farsi rappresentare da un altro Socio Effettivo mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio Effettivo può avere più di due voti compreso il suo.
- 5) L'Assemblea generale in seduta straordinaria oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da almeno 1/3 dei Soci Effettivi con diritto di voto presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno che deve riguardare solo modifiche allo statuto.
Nel caso di richiesta da parte dei soci, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea.
- 6) La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria deve avvenire con mezzi opportuni e in ogni caso con avviso scritto da affiggere all'Albo almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'Assemblea straordinaria, la convocazione, sarà fatta pervenire a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi con diritto di voto.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale, compreso lo scioglimento dell'Associazione, occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza e/o su sua indicazione da altra persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

- 7) L'Assemblea generale dei Soci, in sede ordinaria:
- a) discute ed approva la relazione morale – tecnica – **economica e** finanziaria, predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) discute e approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) elegge, con votazione segreta **e disgiunta, il Presidente**, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e sono rieleggibili. In caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. **In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.**
 - d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
 - e) nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulle proposte di radiazione;
 - g) delibera su tutte le altre questioni poste all'ordine del giorno.

La mancata approvazione del punto a) comporta la decadenza del Consiglio Direttivo compreso il Presidente, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo con l'Assemblea Ordinaria dei Soci, che deve essere convocata entro il termine improrogabile di 30 giorni ed effettuata entro i successivi **15** giorni.

L'Assemblea generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Giurì d'onore.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Può delegare a rappresentarlo per incarichi specifici uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Può deliberare in via d'urgenza su materie di competenze del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà, fra l'altro, verificare se sussistevano gli estremi d'urgenza, tali da legittimare la decisione d'urgenza.-

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- ***Presidente;***
- ***Consiglieri.***

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **6** ad un massimo di **10** Consiglieri eletti dai Soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei Consiglieri da eleggere.

Le candidature devono pervenire alla segreteria dell'Associazione entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria, al cui ordine del giorno è inserita l'elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni candidatura deve portare il cognome e nome del Socio proposto e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso candidato. Scaduto il predetto termine non potranno più essere accettate altre candidature, salvo delibera a maggioranza della stessa assemblea.

I candidati devono avere il requisito di Soci con diritto di voto. Le candidature vengono inserite in una unica lista in ordine alfabetico. La lista dei candidati deve essere resa nota ai Soci prima dello svolgimento della Assemblea mediante affissione all'Albo Sociale, nell'ufficio di segreteria, nella palestra e nella sala dell'Assemblea.

Risultano eletti i candidati, **Soci**, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea formano il Consiglio Direttivo; dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti; vengono

convocati entro 20 giorni dal Presidente dell'Associazione per procedere alla elezione, tra i propri membri, del Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione:

- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o assenza ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.
- Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci e trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- Il Tesoriere cura ed aggiorna la movimentazione finanziaria, cura anche con l'assistenza di un consulente esterno, la contabilità e provvede alla conservazione del patrimonio sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

I Revisori assistono di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo; possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, esperti e/o tecnici, soci o non, ma senza diritto di voto.-

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive **sostenute** dagli interessati per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato.-

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, con esclusione di quelli che la Legge e il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea Generale dei Soci.

In particolare:

- a) delibera il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- b) redige il Conto consuntivo e predispose la relazione morale – tecnico – finanziaria annuale sulla gestione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- c) delibera in materia di adesione e di decadenza dei Soci ed Associati;
- d) segue, stimola e agevola l'attività degli altri Organi Sociali;
- e) nomina i Direttori Tecnici delle sezioni, oltre a tutte le persone alle quali vengono affidati incarichi non elettivi, determinandone funzioni e competenze;
- f) costituisce eventuali Commissioni, determinandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento, anche con l'inclusione di esperti, scelti anche al di fuori dell'ambito sociale;
- g) propone all'Assemblea dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti;
- h) conferisce le benemeritenze sociali;
- i) stabilisce la quota sociale annua differenziandola per gli associati e le modalità di versamento all'Associazione;
- l) fissa la data dell'Assemblea Ordinaria annuale;
- m) predispose, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
- n) decide tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci ed Associati.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con invito scritto portante gli argomenti in discussione da far pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima, salvo ragioni di particolare urgenza.-

ART. 12 – SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, però in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Non operando tale fattispecie, il Consiglio Direttivo può provvedere con la surroga dei Consiglieri mancanti scegliendo anche fra i non votati, purché soci con i requisiti di cui all'articolo 15.

Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il

Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

ART. 13 – DECADENZA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Assemblea ordinaria dei soci nella medesima riunione in cui viene eletto il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un Revisore o di un Collegio di Revisori composto da 3 membri nominandone il Presidente.
- 2) L'organo di controllo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio.
- 3) L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione e predispone la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Nelle Assemblee svolge il compito della verifica dei poteri e funge da Commissione di scrutinio per le votazioni.

ART. 15 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Per rivestire cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere in possesso dei diritti civili;
- c) essere Socio Effettivo in regola con i versamenti delle quote sociali;
- d) essere iscritto come Socio da almeno 6 mesi.

Qualora il numero dei candidati aventi tale requisito non raggiunga quello delle cariche da eleggere, in via eccezionale il Consiglio Direttivo potrà ammettere nella lista dei candidati anche i Soci Effettivi con anzianità inferiore ai 6 mesi purché siano stati Soci Aggregati per oltre 6 mesi ed abbiano dimostrato, in tale periodo, di seguire l'attività dell'Associazione. –

ART. 16 – INCOMPATIBILITA'

Non possono ricoprire cariche elettive coloro che:

- a) abbiano subito sanzioni disciplinari, anche se non definitive, da parte del C.O.N.I. o di Federazioni Sportive Nazionali, che comportino la sospensione, fino al termine della sanzione. L'incompatibilità è assoluta se le sanzioni disciplinari comminate, divenute definitive, comportino una sospensione di durata pari o superiore a due anni. Il verificarsi di tale evento durante il mandato elettorale comporta la decadenza immediata;
- b) abbiano subito condanne penali non colpose, che comportino la pena della reclusione.
- c) ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito della F.G.I.

Le cariche elettive sono incompatibili con gli incarichi di nomina, di tecnico, di istruttore sociale e giudice. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche. Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti chi riceve compensi o onorari dall'Associazione per il suo operare all'interno dell'Associazione stessa.-

ART. 17– CONTROVERSIE

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un giudizio di un Giurì d'Onore costituito da tre componenti, Soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, nominato dal C.O.N.I. Provinciale.

Al Giurì d'Onore sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto emesso deve essere accettato inappellabilmente.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal Regolamento di Disciplina della F.G.I.

La proposta di radiazione di un Socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente per la successiva delibera del Consiglio Direttivo. –

ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3 dei Soci esprimenti il voto personale, in quanto non sono ammesse deleghe.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità sportive;

l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, dovrà essere inviato per conoscenza alla F.G.I.. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.-

ART. 19 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria **nella riunione del 23 Marzo 2007** sostituisce ed annulla quelli precedenti **entra in vigore il 1^ Giugno 2007** salvo ratifica della Federazione Ginnastica d'Italia.

L'attuale Presidente Societario rimane in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria elettiva, anche se eletto secondo la procedura contemplata nello Statuto precedente.

Per tutto quello non contemplato nel presente Statuto valgono a tutti gli effetti, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Ginnastica d'Italia, se applicabili, e le norme del Codice Civile in materia di Società.-